

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/220 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India («l'inchiesta iniziale»).
- (3) Nel settembre 2015 le misure antidumping sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 ⁽⁴⁾ della Commissione, in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (4) Il dazio antidumping attualmente applicabile alle importazioni provenienti da Venus Wire Industries Pvt. Ltd è pari al 9,4 % (margine di dumping attualmente applicabile del 12,4 % meno un dazio compensativo del 3 %) e quello applicabile ai prodotti di Garg Inox Ltd è pari all'8,4 % (margine di dumping attualmente applicabile dell'11,8 % meno un dazio compensativo del 3,4 %). Il dazio antidumping attualmente applicabile alle importazioni provenienti dai produttori esportatori indiani che non hanno collaborato all'inchiesta iniziale è pari al 12,5 % (margine di dumping del 16,2 % meno un dazio compensativo del 3,7 %).

1.2. Domanda di riesame intermedio parziale

- (5) Alla Commissione sono pervenute due domande di riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore, limitate all'esame del dumping.
- (6) Una delle domande di riesame è stata presentata da Venus («Venus»), un gruppo di produttori esportatori dell'India («il paese interessato»). Il gruppo Venus è costituito dalle società Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd, Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd e dall'importatore collegato Venus Edelstahl GmbH.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GUL 240 del 7.9.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GUL 298 dell'8.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione, del 1° settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 228 del 2.9.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento di base.

